



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCURSUALI**

riunito in camera di consiglio nelle persone delle seguenti magistrature:

dott.ssa Marianna Serrao	Presidente
dott.ssa Valentina Lisi	Giudice rel. est.
dott.ssa Marta Dell'Unto	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 270 CCIII

letti gli atti e sentita la relazione della Giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII;

esaminati, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato il 3/5/1981 a Napoli e residente in [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Bindi del Foro di Firenze (C.F. BNDLT75R05D612V) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze via Dante da Castiglione n. 8, come da procura in atti, e la relazione particolareggiata depositata dall'OCC di Siena, in persona del gestore Dott. [REDACTED], e le successive integrazioni;

rilevato che la giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII ha provveduto all'audizione del debitore e dell'OCC all'udienza del 10/07/2024, riservando all'esito di riferire al Collegio per la decisione;

visti gli artt. 268 ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore – residente nel circondario del Tribunale di Siena - ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:

- a) il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCIII come «*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista,*

dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell'OCC;

- b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- c) l'OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell'art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

osservato, in proposito, che l'art. 6 CCII, che ha eliminato il concetto della "funzionalità" precedentemente disciplinato dall'art. 111, ultimo comma, l.f., non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell'OCC;

osservato che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall'apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall'art. 268 comma 4 CCII che esclude dalla liquidazione *«i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;

osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato dal Tribunale nella presente sentenza poiché, diversamente da quanto previsto dall'art. 14 quinquies l. n. 3/2012, costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCIII;

letto l'art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale *«nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202»* e ritenuto che, nella specie, possa confermarsi il professionista nominato dall'OCC anche quale liquidatore;

letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale *«dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»*;

rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi

che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII;

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]);

nomina giudice delegata la dott.ssa Valentina Lisi;

conferma come liquidatore il dott. [REDACTED], Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena e presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202;

rimette alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCIII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

dà atto che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di

insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCIII;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCIII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCIII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCIII;

dispone che il liquidatore provveda immediatamente all'inserimento della sentenza nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;

dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).

Si comunichi alle parti e all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 10/07/2024.

La giudice est.

Dott.ssa Valentina Lisi

La Presidente

Dott.ssa Marianna Serrao